

**COMUNE DI BULTEI**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIB.C.C.N.35 DEL 26.10.2001**

## **CAPO I** **LA CONVOCAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **La Convocazione**

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare, il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, nel luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio Comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio Comunale potrà essere convocato in altra sede, entro il territorio comunale, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.
4. Stabilendo l'avviso di convocazione e contestualmente il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti in prima convocazione. Tali avvisi potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, e dovranno essere notificati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. Il presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.

### **Articolo 2** **La notifica dell'avviso di convocazione**

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno"), dev'essere effettuata a cura del Segretario che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del consigliere.
2. Per i consiglieri residenti fuori dal Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del comune, ai sensi dell'art.43 del C.C., la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale e vale la data di spedizione del plico.
3. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio, dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modifica resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito. Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

### **Articolo 3** **Deposito dei documenti**

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali

presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della seduta consiliare..

2. Il Consigliere comunale che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.
3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale nè potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario Comunale prima dell'apertura della seduta.

## **Articolo 4**

### **Convocazione in seduta straordinaria o d'urgenza**

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione delle linee programmatiche di bilancio preventivo e consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
2. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Le sedute possono essere urgenti e l'urgenza della convocazione deve essere dichiarata e motivata nell'avviso di convocazione che va notificato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione; anche eventuali argomenti aggiuntivi vanno notificati almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione .
4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

## **Articolo 5**

### **Numero legale e quorum delle votazioni**

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il numero legale deve sussistere durante tutta la durata della seduta. Iniziata validamente la seduta, venuto meno il numero legale, il Presidente può sostendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi

nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che raddoppiato dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei votanti.
5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.
6. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali le schede nulle.

## **Articolo 6** **Apertura della seduta**

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omesso l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.
3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

## **Articolo 7** **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale, di regola, sono pubbliche. Al pubblico dev'essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta dev'essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti che interessano persone determinate o facilmente determinabili e che implicano apprezzamenti o valutazione circa, qualità o capacità delle persone stesse. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

## **Articolo 8** **La designazione degli scrutatori**

1. Dichiara aperta la seduta il Presidente, qualora si rendesse necessario, designa N.3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assistere nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

## **CAPO II**

### **L'ORDINE DEL GIORNO**

#### **Articolo 9**

##### **La redazione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa negli esercizi pubblici e nelle bacheche in disponibilità del Comune e consegnata agli organi di stampa locali.
3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, dev'esserne fatta menzione.
4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.
5. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione, gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59(sospensione e decadenza) e 60(ineleggibilità) del D.L.vo 18 Agosto 2000, N.267.

##### **Articolo 10**

##### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta, può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.
3. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'o.d.g., il Presidente sospende la seduta e determina il giorno e l'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'o.d.g. degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

**CAPO III**  
**LA DISCUSSIONE**  
**Articolo 11**  
**La direzione**

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi desidera intervenire secondo l'ordine della richiesta.
2. Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza limitazione di tempo, senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
3. Su mozione di un Consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri Comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti.
4. E' vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati; essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano ai sensi dell'art.40 del D.L.gs.267/2000.

**Articolo 12**  
**Il comportamento dei consiglieri**

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della

nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

## **Articolo 13**

### **La verbalizzazione**

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario Comunale, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto sintetico e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche Consigliere, l'andamento della seduta.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

## **Articolo 14**

### **Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente**

1. Prima della dichiarazione di chiusura della seduta ai sensi del successivo articolo 26 viene data lettura del verbale della seduta precedente.
2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

## **Articolo 15**

### **La dichiarazione di voto**

1. I capi dei gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente in un tempo non superiore ai cinque minuti.

## **Articolo 16** **L'audizione di esperti**

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal sindaco.
3. E' vietato ai Consiglieri proporre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contradditorio tra Consiglieri ed esperto. Ogni richiesta di chiarimento dev'essere formulata al sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

## **CAPO IV**

### **I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 17**

#### **I Gruppi Consiliari**

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi Consiliari formati da almeno due componenti.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio comunale possono designare un rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.
6. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della deliberazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.
7. Il segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo

verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari, sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattr'ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

## **Articolo 18**

### **La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza**

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, almeno venti giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i Rappresentanti delle due componenti nominati ai sensi del quinto comma del precedente articolo, a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Ove non siano stati preventivamente designati i Rappresentanti delle componenti di maggioranza e di minoranza, il Sindaco invia l'invito di cui al precedente comma ai Capigruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.
3. Delle operazioni di designazione (invio dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle due Componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo nel caso di applicazione del secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal rappresentante, o dai Capigruppo riuniti, viene designato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.
4. Nella seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura dei verbali di cui al precedente comma e il consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi, le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il consiglio

comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

## **CAPO V** **GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

### **Articolo 19**

#### **Le Commissioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti, temporanee e/o speciali per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
3. La composizione delle commissioni deve essere ispirata al criterio proporzionale e la designazione dei vari esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

### **Articolo 20** **Le interrogazioni**

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

### **Articolo 21** **Le interpellanze**

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

## **Articolo 22**

### **Le mozioni**

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

## **CAPO VI**

### **La votazione**

#### **Articolo 23**

##### **La votazione**

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 15, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione dev'essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
3. Il conteggio dei voti viene effettuato dal Segretario della seduta e verificato dagli scrutatori. In caso di dubbio sul conteggio dei voti, il sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

#### **Articolo 24**

##### **L'astensione degli interessati**

1. Il Consigliere Comunale deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini sino al quarto grado, abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare di essere interessato appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

## **CAPO VII**

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

#### **Articolo 25**

##### **Chiusura della seduta**

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.